



*Ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

VISTA la legge n. 40 del 14 febbraio 1987 recante norme per la copertura delle spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative;

VISTO la legge 23 febbraio 2006 n. 51 art. 20-bis apportante modifiche alla legge 14 febbraio 1987, n. 40;

VISTO il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 3 marzo 1987 n. 125, relativo a criteri e modalità per la determinazione dei contributi previsti dalla predetta legge 40/87;

VISTA la legge 3 agosto 2009 n. 102 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009 n. 78 che, nel testo coordinato, all'art. 1 comma 4-bis, rimanda ad un nuovo decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali per l'individuazione delle modalità, termini e condizioni per il finanziamento degli enti di cui alla legge 40/87, art. 1, comma 1;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 21 dicembre 2007 n. 321/VI/2007 che fissa i criteri e le modalità per l'erogazione del contributo legge 40/87 per l'anno 2008;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 gennaio 2010 n. 9/VI/2010 che fissa i criteri e le modalità per l'erogazione del contributo legge 40/87 per l'anno 2009;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 ottobre 2010 n. 365/VI/2010 che fissa i criteri e le modalità per l'erogazione del contributo legge 40/87 per l'anno 2010;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 28 giugno 2011 n. 243/VI/2011 che fissa i criteri e le modalità per l'erogazione del contributo legge 40/87 per l'anno 2011.

Decreta

Art. 1

(Esercizio finanziario)

1. Esclusivamente per l'anno 2012 le modalità, i termini e le condizioni per il finanziamento degli enti di cui alla legge 40/87, art. 1, comma 1, sono quelle fissate nel decreto dell'allora Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 21 dicembre 2007 n. 321/VI/2007 con le modificazioni riportate nei successivi articoli.
2. Per l'individuazione delle modalità, termini e condizioni di erogazione del contributo per i successivi esercizi finanziari si provvederà con nuovo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente decreto valgono le disposizioni di cui ai D.M. 21 dicembre 2007 n. 321/VI/2007, D.M. 22 gennaio 2010 n. 9/VI/2010, D.M. 22 ottobre 2010 n. 365/VI/2010 e D.M. 28 giugno 2011 n. 243/VI/2011.



*Ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Art. 2

(Termine di presentazione delle richieste)

1. Le istanze di contributo, con l'importo richiesto, devono essere presentate entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it.

Art. 3

(Ripartizione del contributo)

1. Per i soli enti che hanno beneficiato per l'anno 2011 del contributo della legge 40/87 con decreto direttoriale n. 33/CONT/VI/2011 del 4 ottobre 2011, i parametri e il livello saranno quelli utilizzati nella determinazione di tale contributo.

Art. 4

(Costi ammissibili e limite temporale)

1. Il limite temporale dei costi ammissibili è relativo all'esercizio finanziario 2012.

Art. 5

(Modalità di erogazione)

1. Con separato decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali si provvede, nell'ambito delle disponibilità dell'anno 2012 e sulla base delle richieste presentate dagli Enti interessati, a ripartire il predetto contributo secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 3 del presente decreto e all'art. 3 del D.M. 21 dicembre 2007 n. 321/VI/2007.

Art. 6

(Efficacia e pubblicazione)

1. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it. Le relative disposizioni avranno efficacia dalla data di pubblicazione.

Roma, lì **5 MAR. 2012**

IL MINISTRO